



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 5

Abrogazioni

All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale;
- b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Versione in vigore dal 22 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale/art-5-abrogazioni>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it